

I SACRAMENTI NELLA PRASSI E NEL DIRITTO

Don Mario Bonsignori
Servizio per la disciplina dei Sacramenti

Premessa

Nella celebrazione liturgica la Chiesa rivive l'opera meravigliosa di salvezza operata dal Padre per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito santo.

La cura per questa qualità sacramentale della vita cristiana si esprime non solo nella celebrazione degna dell'Eucaristia e degli altri sacramenti, ma soprattutto nella loro esatta comprensione, che va dalla celebrazione del rito, all'unione di vita con Gesù Cristo, nel senso di aderire alla vita di Gesù Cristo come a principio reale e norma ideale della propria esistenza (cf. Sinodo 47°, cost. 12, parr. 1.2; cf. cost. 51 *Liturgia e vita*; cost. 52 *La "sapienza celebrativa"*).

Scopo della presente riflessione è quello di illustrare *qualche aspetto della vita sacramentale* in riferimento alla prassi (problemi emergenti) e alla normativa (le indicazioni del Codice di diritto canonico [CIC] e del Sinodo 47° [S]) e avviare la discussione sulla "casistica".

1. Il mistero eucaristico

Problemi particolari e indicazioni normative.

- Il parroco è tenuto all'obbligo di applicare **la Messa per il popolo** affidatogli ogni domenica e nelle feste di precetto; chi ne è legittimamente impedito la applichi negli stessi giorni *per alium*, oppure personalmente *aliis diebus*.

Il parroco che ha la cura di più parrocchie è tenuto ad applicare una sola Messa per tutto il popolo affidatogli.

Il parroco che non abbia soddisfatto a questo obbligo, applichi quanto prima tante Messe *pro populo* quante ne ha tralasciate (cf. 534 CIC).

Se il parroco, oltre alla Messa *pro populo*, celebra nello stesso giorno un'altra Messa e la applica secondo l'intenzione di un fedele, può trattenere per sé la relativa offerta (*Communicationes* 15 [1983] 200-201).

La Messa *pro populo* possibilmente sia celebrata nell'orario in cui è più ampia la partecipazione dei fedeli. Nelle domeniche e nelle feste di precetto l'intenzione della Messa sia lasciata alla disponibilità dei singoli celebranti (cf. cost. 55§2mS).

- **L'orario delle Messe nei giorni festivi e feriali** risponda *alle reali necessità dei fedeli e giovi a una azione pastorale veramente efficace*.

Compito del decano è favorire intese per l'orario delle Messe festive (curando le opportune riduzioni) in tutte le chiese parrocchiali e in quelle aperte al pubblico (cf. cost. 141§ 2, cost. 60§3 S).

L'orario delle Messe nei giorni feriali sia programmato in modo tale da non dover ricorrere abitualmente alla binazione (cf. cost. 61§2 S).

Nei giorni di precetto, a partire dalla Messa vespertina della vigilia, sono vietate le celebrazioni eucaristiche per gruppi particolari (cf. cost. 60§8 S).

Nei giorni di precetto è vietata la celebrazione del matrimonio fuori delle Messe di orario (cf. cost. 60§3, cost. 407 S).

- **Binazione e trinazione** - non è consentito al sacerdote celebrare più di una volta al giorno; l'Ordinario del luogo (d'ora in poi Odl) può concedere che i sacerdoti, per giusta causa, celebrino due volte al giorno e anche, se lo richiede la necessità pastorale tre volte nelle domeniche e nelle feste di precetto (cf. 905 CIC) - la facoltà di binare e di trinare è data normalmente ai presbiteri tramite il parroco *soltanto per la celebrazione delle messe d'orario o per una vera necessità pastorale* (cf. cost. 60§3 per i giorni festivi e cost. 61§2 S per i giorni feriali).

I parroci, che sono in situazioni di vera necessità, soprattutto se hanno la cura pastorale di due o più parrocchie, sono esortati a chiedere la facoltà abituale di celebrare tre volte nei giorni feriali (trinazione) e quattro volte nei giorni festivi (quadrinazione) all'Ordinario diocesano.

L'Ordinario deve, a sua volta, porre istanza alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti e stare alle indicazioni di quest'ultima circa la scadenza della facoltà, l'uso e l'eventuale relazione e comunque impegnarsi all'osservanza di quanto stabilito dalla normativa canonica.

Il can 951 CIC stabilisce che il sacerdote che celebra più messe nello stesso giorno può applicare ciascuna di esse secondo l'intenzione per la quale è stata data l'offerta, tenendo per sé [tranne il giorno di Natale] l'offerta di una sola messa (è legittimo che possa trattenere quella maggiore).

Le altre offerte (binate, trinate) devono essere consegnate in Curia per le finalità stabilite dall'Ordinario. In caso di binazione o trinazione gli è consentito, però, trattenere a titolo estrinseco

(ad es. spese di viaggio, spostamento...) una certa retribuzione la cui entità è determinata dal Vescovo.

- **L'offerta per l'applicazione della Messa** - la normativa canonica stabilisce che devono essere applicate tante Messe distinte quante sono le intenzioni dei singoli offerenti e che il sacerdote che, celebrando più Messe nello stesso giorno, applica secondo più intenzioni, può trattenere per sé l'offerta di una sola Messa (cf. 948 e 951§§1-2 CIC); è legittimo che trattenga, abbiamo detto, quella maggiore.
Il Sinodo richiama l'osservanza delle norme vigenti per quanto riguarda le offerte per le Messe binate/trinate, le cosiddette **Messe plurintenazionali**, e i legati pii (cf. cost. 327 S). Si veda il rimando alle note 2 e 3 in *Appendice* a pag. 549 ss.
- La custodia della Eucaristia (sicurezza del tabernacolo - la **chiave del tabernacolo** sia custodita con la massima diligenza (cf. 938 CIC e cost. 57§2e S).
- Il **ministero straordinario della Comunione Eucaristica** sia promosso e diffuso in tutte le parrocchie (cf. cost. 54§2f S). La richiesta di nuovi ministri o il rinnovo delle nomine quinquennali scadute sono a capo del Servizio per la Pastorale liturgica.
- I fedeli affetti da **morbo celiaco**, in caso di massima intolleranza, neanche sanabile con del pane loro riservato, possono ricevere la sacra comunione sotto la sola specie del vino (cf. 925 CIC). Consultare il Servizio per la Disciplina dei Sacramenti per ottenere un attestato in questo senso, fruibile anche al di fuori della parrocchia.
- Richiedere le **"lettere commendatizie"** al **sacerdote sconosciuto** che domanda di celebrare la Messa (cf. 903 CIC) o di confessare.
La Cancelleria arcivescovile è a disposizione per rilasciare ad ogni sacerdote diocesano un documento (in forma di carta di riconoscimento) attestante la facoltà di udire le confessioni, oltre che di celebrare l'Eucaristia [*celebret*]. Può succedere che venga richiesta l'esibizione di tale documento in luoghi ove non si sia conosciuti.

2. **I sacramenti dell'Iniziazione cristiana**

Per aiutare le comunità cristiane a impostare in modo corretto ed efficace gli itinerari previsti per l'iniziazione cristiana, soprattutto il cammino di **catecumenato degli adulti non battezzati (dopo il 14 anno di età)**, il cui Battesimo è riservato al Vescovo, o che hanno ricevuto solo il Battesimo, e quello dei **fanciulli in età scolare non ancora battezzati (7-14 anni)**, viene istituita un'apposita struttura denominata **Servizio diocesano per il catecumenato** (cf. cost. 97 S). Attualmente è la Sezione Catecumenato del Servizio per la Catechesi.

Per quanto riguarda l'**ammissione al catecumenato di adulti con delle situazioni matrimoniali pregresse**, occorre porre attenzione a varie fattispecie.

- **Sara e Michele, entrambi non battezzati, sono tra loro sposati civilmente (il loro è il primo matrimonio).**
se entrambi si iscrivono al catecumenato, a tempo debito ricevono i sacramenti dell'iniziazione cristiana.
Il loro matrimonio (civile) "iure naturæ", già valido agli occhi della Chiesa cattolica, viene elevato alla dignità di sacramento, senza bisogno della ri-emissione del consenso nella forma canonica.
La data del loro matrimonio civile viene annotata a margine dell'atto di battesimo.
- **Sara e Michele, entrambi non battezzati, sono tra loro sposati civilmente (il loro è il primo matrimonio). Solo Sara chiede il battesimo, mentre Michele non desidera diventare cristiano.**
Sara si iscrive al catecumenato e, a tempo debito, riceve i sacramenti dell'iniziazione cristiana.
Il loro matrimonio "iure naturæ", valido per la Chiesa cattolica prosegue anche dopo che Sara ha ricevuto il battesimo e, pur non costituendo un vincolo sacramentale, viene annotato a margine del suo atto di battesimo.
- **Sara, non battezzata e Michele, battezzato cattolico, sono tra loro sposati civilmente (il loro è il primo matrimonio).**
Se Sara si iscrive al catecumenato, è indispensabile che, prima della ricezione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana, essi sanino la situazione matrimoniale irregolare (il matrimonio civile) con la celebrazione di un matrimonio canonico dopo quello civile, previa autorizzazione e dispensa dell'Ordinario (o, al limite, con la "sanazione in radice" del consenso prestato civilmente).

- **Sara, non battezzata e Michele, battezzato cattolico, sono tra loro conviventi.**
Se Sara si iscrive al catecumenato, è indispensabile che prima della ricezione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana, essi sanino la situazione matrimoniale irregolare (convivenza) con la celebrazione di un matrimonio canonico, previa dispensa dell'Ordinario.
- **Sara, non battezzata e Michele, battezzato cattolico, fidanzati non sono tra loro né sposati civilmente né conviventi**
Se Sara si iscrive al catecumenato, la coppia può scegliere se sposarsi durante il tempo del catecumenato con matrimonio canonico (previa dispensa dell'Ordinario) o dopo la ricezione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana da parte di Sara (in questo caso senza nessuna autorizzazione dell'Ordinario).
- **Sara, non battezzata, ha contratto un matrimonio solo civile con Michele, battezzato cattolico, matrimonio concluso con definitivo divorzio.**
Tale matrimonio è invalido [ovviamente per entrambi], essendo il fedele cattolico (Michele) tenuto a celebrare validamente il matrimonio secondo la "forma canonica" (cioè davanti ad un ministro sacro e due testimoni); dopo il divorzio:
 - se Sara ora convive o è sposata solo civilmente con Giovanni (un secondo fedele cattolico) e si iscrive al catecumenato, deve celebrare il matrimonio canonico con l'autorizzazione e la dispensa dell'Ordinario prima di ricevere i sacramenti dell'iniziazione cristiana,
 - se, invece, Sara non convive non ci sono problemi alla ricezione dei sacramenti.
- **Sara, non battezzata, ha contratto un matrimonio canonico con Michele, battezzato cattolico, celebrato con la prescritta dispensa dell'Ordinario, e sciolto con definitivo divorzio:**
se Sara si iscrive al catecumenato e vive da sola, non ci sono problemi per la ricezione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana.
Se, invece, Sara convive o è sposata civilmente con Giovanni (un secondo battezzato cattolico):
il suo precedente matrimonio con Michele, pur non essendo sacramentale, costituisce un vincolo (e, quindi, un impedimento canonico) alla celebrazione di un nuovo matrimonio con Giovanni:
 - in questo caso, pur potendo iscriversi al catecumenato ma prima di ricevere i sacramenti dell'iniziazione cristiana, occorre verificare la possibilità dell'introduzione di una *causa di dichiarazione di nullità* del vincolo matrimoniale precedente (Sara-Michele) presso il Tribunale ecclesiastico competente;
 - oppure occorre verificare la possibilità di istruire la pratica per lo *scioglimento del primo matrimonio non sacramentale* (Sara-Michele) da parte del Romano Pontefice, "in favore della fede" del secondo cattolico (Giovanni), che Sara intende ora sposare.*Dichiarato nullo (o sciolto) il precedente vincolo matrimoniale, Sarà potrà celebrare le nuove nozze con Giovanni, con la prescritta dispensa, e ricevere poi i sacramenti dell'iniziazione cristiana.*
Si consiglia di prendere contatti con il Tribunale ecclesiastico.

Sara, non battezzata, ha sposato civilmente Michele, non battezzato (primo matrimonio) e il matrimonio è cessato con definitiva sentenza di divorzio.

Se Sara si iscrive al catecumenato e vive da sola non ci sono problemi per la ricezione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana.

Se Sara convive o è sposata solo civilmente con un fedele cattolico, Giovanni:

- il suo precedente matrimonio, pur non essendo sacramentale è "iure naturæ" valido per la Chiesa e costituisce un vincolo (e, quindi, un impedimento canonico) alla celebrazione di un nuovo matrimonio con Giovanni;
- per poter procedere al nuovo matrimonio occorre **(solo in questo caso)** applicare, con l'autorizzazione dell'Ordinario, il cosiddetto "privilegio paolino", che concede la celebrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana immediatamente prima della celebrazione delle nuove nozze. Una volta celebrati i sacramenti, a brevissima distanza di tempo, per il rispetto che si deve alla legge morale cui ogni battezzato è tenuto, si deve celebrare il matrimonio sacramentale tra Sara e Giovanni, il quale, nell'atto stesso della celebrazione, scioglie "ope legis" il vincolo naturale precedente (Sara-Michele).
Si consiglia di prendere contatti con il Servizio per la Disciplina dei Sacramenti.

Sara è validamente battezzata in una confessione cristiane diversa dalla quella cattolica.

Piuttosto che di catecumenato, si deve parlare più propriamente di "piena ammissione alla comunione con la Chiesa cattolica".

Infatti, il battesimo (e l'eventuale cresima) amministrati, considerati dalla Chiesa cattolica già validi (a meno che non rimanga un ragionevole dubbio) non si ripetono.

Se la situazione morale lo permette (prestare attenzione a vincoli matrimoniali precedenti, convivenze o

matrimoni in atto):

- dopo un opportuno cammino di catechesi, il candidato emette la professione di fede cattolica, dietro autorizzazione dell'Ordinario (cfr. Appendice RICA, pp. 274-287);
- gli si conferisce la cresima (se non l'ha ancora validamente ricevuta);
- lo si ammette alla prima Eucaristia cattolica.

Il suo nome viene iscritto in uno speciale Libro degli ammessi alla "piena comunione con la Chiesa cattolica", conservato presso il Servizio per la Disciplina dei Sacramenti.

Indicazioni normative per alcuni problemi e casi particolari.

- * Richiesta dei sacramenti dell'iniziazione cristiana per i figli di **genitori che sono in situazione coniugale oggettivamente irregolare** (cf. cost. 100§4 S; *Direttorio di pastorale familiare*, nn. 231-233), di **genitori confessione religiosa acattolica o non battezzati** o, più recentemente, di **genitori dello stesso sesso**.
- * **Luogo di celebrazione del Battesimo** e problema della registrazione (cf. cost. 105§§2-3 e cost. 106§§1-2 S).
- * Nelle parrocchie che costituiscono una **Comunità Pastorale** può capitare che si decida di **celebrare le Prime Comunioni e le Cresime in una parrocchia della Comunità che non è quella corrispondente al domicilio canonico dei genitori di tutti i comunicandi o cresimandi**. Ad es.: nella CP "Santi Piccoli Martiri Innocenti" in Milano, tutti i ragazzi iscritti ai corsi di catechesi dell'iniziazione cristiana, domiciliati nelle due parrocchie riceveranno quest'anno tutti la cresima e la prima comunione in una delle due parrocchie che costituiscono la CP, (ad esempio nella Parrocchia di S. Teresa del Bambin Gesù). La registrazione dell'atto sacramentale sarà compiuta, comunque, sul Registro afferente il domicilio canonico dei fanciulli (i fanciulli di S. Teresa in S. Teresa e quelli di S. Basilio, in San Basilio). In questo caso, sui registri delle Prime Comunioni e dei Cresimati di S. Basilio è opportuno apporre una dizione come la seguente: *La celebrazione delle Prime Comunioni/Cresime è avvenuta nella chiesa parrocchiale di S. Teresa del Bambin Gesù, nella medesima CP*.
- * Si abbia come regola generale che, nel caso in cui **l'archivio dei Registri sacramentali delle parrocchie di un Comunità Pastorale** sia, per motivi di sicurezza o di comodità, **conservato in un medesimo luogo** in una delle parrocchie della CP, la registrazione dell'atto sacramentale sarà compiuta su quello afferente al domicilio canonico dell'interessato.
- * Per la richiesta del cosiddetto "**sbattezzo**" / "**cancellazione**" e procedure relative all'annotazione della richiesta, consultare previamente il Servizio per la Disciplina dei Sacramenti.
- * La richiesta di **riammissione alla piena comunione con la Chiesa cattolica in seguito a "sbattezzo"**: la remissione della censura (riservata all'Odl, con attenzione all'eventuale situazione matrimoniale irregolare) di abiura (in foro interno sacramentale o fuori del sacramento della penitenza) e la riammissione vera e propria comportano un'adeguata procedura.
- * Caso di richiesta di **Battesimo a minori dati in affido pre-adoztivo o in adozione**: è necessario consultare previamente il Servizio per la Disciplina dei Sacramenti per la compilazione del Registro degli atti di Battesimo.
- * Ogni **variazione dei dati anagrafici sugli atti di Battesimo, Cresima... per conformità al civile** (riconoscimento, legittimazione, adozione...) devono essere autorizzati dal Servizio per la Disciplina dei Sacramenti.
- * Rivolgersi al medesimo Servizio per **l'amministrazione della Cresima solo per casi particolari** (conviventi, sposati civilmente, situazioni di salute...) (cf. RDM - agosto/settembre 1995, p. 938).
- * Con l'entrata in vigore del Decreto Generale (Prot. Gen. n. 3540 del 9 ottobre 2013), che stabilisce nuove norme circa la facoltà di amministrare il sacramento della Confermazione a partire dal 1° gennaio 2014, si prevede la possibilità di **celebrazioni del sacramento della Cresima in una chiesa diversa da quella parrocchiale**, nella quale convergono più comunità parrocchiali (si pensi **per esempio alla Cattedrale**, oppure ad altre chiese significative, come **la Basilica di Sant'Ambrogio e la Basilica del Seminario**). Questa possibilità punta a porre in maggiore evidenza l'appartenenza alla Chiesa nella sua dimensione più ampia, misterica, diocesana e universale, e per dare giusto rilievo al riferimento al Vescovo, espresso dal ministero di chi

amministra il sacramento.

* Per una ordinata e uniforme prassi diocesana si stabiliscono inoltre le seguenti disposizioni:

1) le parrocchie che intendono celebrare il sacramento della Confermazione in un unico luogo dovranno preventivamente inviare al Responsabile della Chiesa/Basilica un elenco completo dei cresimandi, utilizzando l'apposito modello (cfr. pagina del Servizio per la Disciplina dei Sacramenti in *ChiesadiMilano.it*);

2) per sapere quanti tra coloro che sono inseriti nell'elenco dei cresimandi si presentano effettivamente per ricevere il sacramento, può essere utile alla parrocchia una scheda di presentazione del candidato/a che il padrino/madrina consegnerà al Responsabile della Chiesa/Basilica ove avviene la celebrazione, al momento della crismazione (cfr. modulo nella pagina di cui sopra);

3) una volta celebrato il sacramento, il Responsabile del luogo di celebrazione restituirà l'elenco dei cresimati alla Parrocchia di invio, con l'indicazione esplicita di quanti tra i candidati non hanno ricevuto la crismazione;

4) il Responsabile della Parrocchia di invio curerà la registrazione del sacramento nel Registro dei Cresimati della propria parrocchia, con l'indicazione del luogo nel quale il sacramento è stato amministrato ai sensi del can. 535 § 2 del CIC e della cost. 109 § 5 del Sinodo diocesano 47°.

3. La vita dell'uomo sotto il segno di Cristo nella Chiesa

I sacramenti della guarigione: Penitenza e Unzione degli infermi

Segnato da Cristo e dal dono del suo Spirito nel Battesimo e nella Confermazione, e attratto alla piena comunione con Cristo nell'Eucaristia, il cristiano percorre il cammino della sua intera esistenza. Anche i personalissimi itinerari di fede, riguardanti momenti comuni dell'esistenza, come la conversione dal peccato, la condizione di malattia e il momento della morte, impegnano il ministero liturgico della Chiesa e, quindi, della comunità locale, che non può ritenersi estranea o indifferente di fronte alla vita di un suo membro (cf. cost. 70, par. 1 S).

Alcune direttive particolari

- Le **celebrazioni penitenziali della Parola di Dio** siano predisposte con regolare frequenza in ogni parrocchia (cf. cost. 71§3 S).
- Ogni parrocchia inserisca nel programma pastorale annuale alcune celebrazioni del sacramento della Penitenza **in forma comunitaria**, assicurando la presenza di più confessori (cf. cost. 73§3 S).
- Si stabiliscano gli **orari per le confessioni** e si portino a conoscenza dei fedeli anche con l'affissione di avvisi (cf. cost. 77§1 S); la messa vespertina del sabato venga stabilita secondo un orario che permetta ai presbiteri la possibilità di dedicare la ministero del sacramento della Penitenza ampio spazio nel pomeriggio del sabato (cf. cost. 60§3b S).
- Il Santo Padre Francesco ha concesso a **tutti i sacerdoti** con legittime facoltà per poter assolvere dai peccati **la facoltà di assolvere dal peccato di aborto**. Tutti i confessori hanno ricevuto dal Santo Padre la giurisdizione richiesta dal diritto della Chiesa per **rimettere ai penitenti la censura della scomunica latae sententiae annessa** secondo il can. 1398 CIC **al peccato di aborto** e, quindi, per poter assolvere da questo e dagli altri peccati confessati, facoltà da esercitarsi nel foro sacramentale, cioè nel solo contesto della celebrazione del Sacramento del Perdono (cfr. Lett. Ap. *Misericordia et misera*, n. 12 e Lettera del Pontificio Consiglio per i testi Legislativi [prot. N. 15675/2016 del 29 novembre 2016]).
- Ammissione al sacramento della **Penitenza e alla Comunione Eucaristica** di coloro che vivono in **situazione coniugale oggettivamente irregolare** (cf. *Direttorio di pastorale familiare*, nn. 207-230; cf. cost. 423 S) e **nuovi sviluppi della prassi** della Chiesa alla luce del **cap. VIII di *Amoris laetitia***.
- Disponibilità dei presbiteri per la **confessione dei malati** (cf. cost. 80§4 S) e a sostegno dell'iniziativa che assicuri la presenza di più confessori nella chiesa *penitenziale* del decanato (cf. cost. 77§1 S).
- La visita al **malato (in casa o all'ospedale)** dovere primario dei presbiteri con particolare attenzione ai sacramenti destinati agli infermi (cf. cost. 80-82 S).
- Il **luogo di celebrazione delle Esequie** e la registrazione nel Registro degli Atti di morte (cf. cost. 83§§2.9 S). **Le Esequie in presenza delle ceneri sono soggette alla autorizzazione dell'Odl.**

- In casi particolari (dubbio circa l'opportunità di concedere le **Esequie ecclesiastiche a fedeli acattolici, non battezzati...**) consultare l'Odl tramite il Servizio per la Disciplina dei Sacramenti (cf. 1183-1184 CIC; cost. 84 S; *Direttorio diocesano per la Celebrazione delle Esequie* del 23.06.2017).

4. **I sacramenti della comunione ecclesiale: l'Ordine e il Matrimonio**

E' compito della comunità cristiana far crescere la coscienza del disegno di Dio sull'amore umano, educando sia a concepire la vita come vocazione sia a vivere il patto di amore come scelta responsabile, libera, fedele (cf. cost. 399§1 S).

Alcuni problemi riguardanti la preparazione e la celebrazione del Matrimonio.

- I **fidanzati** siano invitati a **presentarsi** al loro parroco (domicilio canonico) possibilmente **un anno prima dalla data prevista per le nozze**; il parroco li aiuti a chiarire le ragioni della loro richiesta di celebrazione al Matrimonio cristiano e proponga di partecipare agli **itinerari formativi** programmati in parrocchia per i fidanzati ed, eventualmente, ad **incontri personali** in preparazione alle nozze (cf. cost. 401§§2-3 S).
- Al termine dei suddetti itinerari educativi, il parroco verifichi **le loro convinzioni e disposizioni** circa il Matrimonio, inviti i nubendi a formulare di comune accordo la richiesta del sacramento (**domanda di Matrimonio: modulo 1/bis; modulo 1/ter**), e dia opportune indicazioni per l'istruttoria matrimoniale (cf. cost. 403§1 S); a proposito dei documenti religiosi e civili da richiedere e da verificare (e della loro scadenza) si osservi quanto disposto dal *Decreto generale sul Matrimonio canonico*, nn. 6-9 per i **documenti religiosi: (certificato di Battesimo (uso matrimonio) [Mod. II], certificato di Cresima [Mod. III], certificato di morte del coniuge per le persone vedove [Mod. IV], prova testimoniale dello stato libero, quando richiesto [Mod. V])** e dalla Presidenza della CEI per il **certificato contestuale (di cittadinanza, residenza, stato civile)** che deve essere sempre richiesto (cf. RDM 1999, n. 7 pp. 849-851; 2000, n. 3, p. 387 s.).
- L'**esame dei fidanzati** sia fatto separatamente con diligenza osservando, in particolare, quanto richiamato dalle note della Posizione Matrimoniale (*Mod. I*, note 4.5.6 - cf. cost. 403§2 S) e si curi anche la loro preparazione religiosa alla celebrazione delle nozze (cf. 1065§2 CIC e cost. 404 S). Circa la disciplina e i problemi che possono sorgere durante l'esame dei fidanzati, si veda a parte *L'istruttoria matrimoniale: problemi e incidenti*.
- **Luogo della celebrazione delle nozze.** Solo per validi *motivi di necessità o di convenienza pastorale* [*parrocchia ove i fidanzati andranno ad abitare; parrocchia del paese di origini di immigrati; parrocchia nella quale sono abitualmente inseriti o vivono la loro esperienza di fede*] la celebrazione delle nozze può avvenire **fuori dalla parrocchia dello sposo/a** (cf. cost. 408§§1-3 S); il parroco non acconsenta a richieste di celebrazioni di Matrimonio nella sua parrocchia, se espresse da **nubendi che non sono suoi parrocchiani** (cf. cost. 408§§4 S); è necessario ricorrere all'Ordinario, tramite il Servizio per la Disciplina dei Sacramenti, per la celebrazione del Matrimonio **fuori dal luogo sacro o in una cappella di proprietà privata** (cf. cost. 408§6 S).
- Nelle parrocchie che costituiscono una **Comunità Pastorale** può capitare che i nubendi chiedano di **celebrare il sacramento della Matrimonio in una parrocchia della Comunità che non è quella del loro domicilio canonico**. Ad esempio: nella CP "Santi Piccoli Martiri Innocenti" in Milano, due nubendi, domiciliati nella Parrocchia di S. Teresa del Bambin Gesù, intendono celebrare le loro nozze nella Parrocchia di S. Basilio. La "Posizione matrimoniale" viene istruita (e archiviata) nella Parrocchia di S. Teresa Ma in questo caso, ovviamente, non è necessario che il Parroco di S. Teresa (e Responsabile della CP) rediga il Mod. XIV (Stato dei documenti) per il parroco della parrocchia di S. Basilio (è assurdo che il parroco deleghi se stesso!). Il Matrimonio verrà registrato nel Registro degli Atti di Matrimonio della parrocchia di S. Basilio e nello spazio delle Annotazioni si porrà una dizione come la seguente: *La posizione matrimoniale di questo matrimonio si conserva nell'Archivio della parrocchia di S. Teresa del Bambin Gesù, nella medesima CP.*
- Licenza ad altro parroco per l'istruttoria matrimoniale e la celebrazione delle nozze [*Mod. XIII*]; attenzione procedurale nel caso di nubendi la cui **residenza civile non coincide con il domicilio canonico** (cf. *Decreto generale sul Matrimonio canonico*, n. 15).
- Trasmissione dello **Stato dei documenti** per la celebrazione del Matrimonio **in altra parrocchia** (*Mod. XIV*); **vidimazione** dei documenti per Matrimoni **fuori diocesi** (cf. cost. 409 S).
- Adempimenti connessi con la celebrazione del Matrimonio (cf. cost. 411 S).

- Richiesta di celebrazione del **Matrimonio in Italia da parte di fedeli residenti all'estero** e difficoltà nell'osservanza della procedura concordataria; in questi casi il parroco ricorra per tempo il Servizio per la Disciplina dei Sacramenti per poter dare agli interessati opportune istruzioni (cf. DG, n. 53).
- La richiesta di celebrazione del **Matrimonio all'estero da parte di cittadini italiani residenti in Italia** dovrà essere presentata all'Odl, tramite il Servizio per la Disciplina dei Sacramenti, allo scopo di indicare la procedura da seguire in riferimento alla legge della nazione in cui il matrimonio sarà celebrato (cf. DG, n. 53).

Matrimonio in casi particolari.

- Matrimonio di **battezzati non credenti** (cf. costt. 428-430 S); consultare l'Ordinario tramite il Servizio per la Disciplina dei Sacramenti in caso di dubbio circa la non ammissione al Matrimonio: "I pastori d'anime devono anche comprendere le ragioni che consigliano alla Chiesa di ammettere alla celebrazione (del matrimonio) anche chi è imperfettamente disposto. Il sacramento del matrimonio ha questo di specifico fra tutti gli altri: di essere il sacramento di una realtà che già esiste nell'economia della creazione, di essere lo stesso patto coniugale istituito dal Creatore "al principio". La decisione dunque dell'uomo e della donna di sposarsi secondo questo progetto divino, la decisione cioè di impegnare nel loro irrevocabile consenso coniugale tutta la loro vita in un amore indissolubile e in una fedeltà incondizionata, implica realmente, anche se non in modo pienamente consapevole, un atteggiamento di profonda obbedienza alla volontà di Dio" (*Familiaris Consortio* 68). Il pastore d'anime non può accogliere la richiesta di al Matrimonio quando "i nubendi mostrano di rifiutare in modo esplicito e formale ciò che la Chiesa intende compiere quando si celebra il matrimonio dei battezzati" (*ib.*). Il parroco faccia comprendere agli interessati che essi stessi, non la Chiesa, impediscono la celebrazione del Matrimonio che pure domandano. In ogni caso il parroco si astenga dal consigliare loro il Matrimonio civile.
 - Matrimonio **tra un battezzato credente e un battezzato non credente** (cf. costt. 431-433 S) È necessaria la licenza dell'Ordinario se la persona non credente ha **notoriamente o formalmente abbandonato la fede cattolica**; nel **dubbio di notorio abbandono della fede** è bene consultare il Servizio per la Disciplina dei Sacramenti (cf. *Matrimonio canonico in Italia. Normativa e sussidi*, Centro Ambrosiano, 2003, 2° ediz, pp. 204-205 – **casi nn. 13-14**).
 - Matrimonio **interconfessionale - attenzioni pastorali** nella **preparazione** al matrimonio (in particolare nell'esame dei fidanzati) e nella **celebrazione** delle nozze (cf. costt. 434-437 S); **dispensa dalla forma canonica** (cf. cost. 438-439 S).
I pastori d'anime devono curare con particolare attenzione la preparazione dei nubendi al Matrimonio misto. Gli interessati devono essere aiutati a conoscere le difficoltà che possono insorgere in una vita coniugale fra sposi che non appartengono alla stessa comunità ecclesiale. A maggior ragione tale attenzione è necessaria nel caso in cui la celebrazione di questo Matrimonio avvenga non nella forma canonica. In questo caso le **domande da presentare all'Ordinario** sono due: la domanda di **licenza per Matrimonio misto** (cf. *Matrimonio canonico in Italia*, pp.207-211 – **caso n. 16**); la domanda di **dispensa dall'osservanza della forma canonica** (cf. *Matrimonio canonico in Italia*, p. 208 – **caso n. 16/2**).
Oltre alla richiesta di documenti, il parroco deve accertarsi che **la parte acattolica non escluda né le proprietà essenziali** (unità e indissolubilità) **né le finalità istituzionali** (*bonum coniugum e bonum prolis*) dello stesso Matrimonio. Il parroco provveda a spiegare ai nubendi il senso della dichiarazione e della promessa di cui al **Mod. XI**.
La domanda di dispensa dalla forma canonica sarà da presentarsi per tempo (almeno 3 mesi prima delle nozze), poiché il diritto prescrive la previa consultazione dell'Odl in cui avverrà il Matrimonio (1127§2 CIC) prima della concessione. Il rito dovrà essere celebrato davanti a un legittimo ministro di culto (e non solo con rito civile), stante la necessità di dare risalto al carattere religioso del matrimonio e salvo intese specifiche con altre confessioni religiose.
L'esame dei nubendi può essere considerato come la forma più semplice per documentare che anche la parte acattolica non esclude le proprietà essenziali del Matrimonio. In caso di difficoltà dell'acattolico nell'esame dei nubendi si può procedere a questo accertamento in altro modo; dovrà sempre comunque esserci una attestazione scritta (lettera dell'interessato, richiesta di collaborazione nell'esame da parte di altro ministro di culto...).
- Il parroco che ha curato l'istruttoria chiederà alla parte cattolica documenti atti porre la registrazione delle nozze religiose sia sul registro del Battesimo (della parte cattolica) sia sul libro dei Matrimoni della sua parrocchia.
- Il **ministro di culto acattolico** può **intervenire alle nozze** partecipando attivamente alla Liturgia della Parola e alla preghiera comune **con il consenso dell'Odl**. Eguale modo di

partecipazione è possibile al **ministro di culto cattolico**, se invitato a partecipare al **rito non cattolico** dispensato dalla forma canonica (cf. nn. 157-158 *Direttorio Ecumenico*).

- Matrimonio **interreligioso** (cf. costt. 441-445 S). Le richieste di Matrimonio di una persona battezzata con una persona non battezzata e non appartenente ad alcuna religione presentano problemi pastorali differenti, soprattutto in riferimento alla parte non battezzata. In alcuni casi **la parte non battezzata** si dichiara **agnostica o atea**, in altri casi manifesta di essere credente e, a volte, di voler ricevere il Battesimo.

La preparazione al Matrimonio di un fedele cattolico con una persona non battezzata **aderente ad altra religione** (Matrimonio interreligioso vero e proprio) comporta anzitutto il problema del confronto leale dei rispettivi principi religiosi e morali, soprattutto in riferimento alla vita coniugale e familiare. E' necessario che il parroco programmi con i nubendi una serie di incontri, che potranno essere opportunamente affidati a persone appositamente preparate. Ordinariamente la celebrazione di tali nozze non è inserita nella celebrazione eucaristica (cf. *Matrimonio canonico in Italia*, p. 212 – **caso n. 17**).

Per quanto riguarda, in particolare, **il Matrimonio tra cattolici e musulmani**, è indispensabile far presente gli ostacoli, a volte insormontabili, che esistono anche a livello giuridico e socio antropologico. L'ordinamento civile, ad esempio, di diversi paesi che si conformano alle leggi islamiche consente la poligamia, il ripudio della donna, il diritto dell'uomo di esercitare da solo la patria potestà sui figli.

Nella nostra diocesi un aiuto consistente ai parroci è fornito dall'opera di consulenza di don Giampiero ALBERTI, Collaboratore del Servizio per l'Ecumenismo e Dialogo, Sezione per i rapporti con l'Islam e le Religioni Orientali - tel. 335/54.83.061 – cadr@cadri.it.

- Matrimonio di persone **già sposate civilmente tra loro**: particolare attenzione con quelli che pensano di procedere alla “sistemazione” del loro Matrimonio in forma sbrigativa e al caso di possibile **“sanazione in radice”** quando uno solo dei coniugi sposati civilmente chiede il Matrimonio canonico (cf. cost. 447 S) (cf. *Matrimonio canonico in Italia*, pp. 192 e 223 – **casi nn. 2 e 32**).
- Matrimonio di **persone divorziate o in attesa di divorzio** (cf. cost. 448 S) (cf. *Matrimonio canonico in Italia*, pp. 200-203 – **casi nn. 7, 89 e 10**).
- Matrimonio di **sieropositivi** (cf. cost. 450 S) o di **ammalati psichici** (cf. 1095.1077 CIC; cf. *Matrimonio canonico in Italia*, p. 220 – **caso n. 24**).
- Matrimonio **solo canonico di persone anziane, vedove e veramente bisognose** (cf. DG, n. 40) (cf. *Matrimonio canonico in Italia*, pp. 193-196 – **caso n. 4**).
- Matrimonio **non concordatario** (cf. DG, n. 1) (cf. *Matrimonio canonico in Italia*, p. 191 – **caso n. 1**).
- Matrimonio concordatario **senza (o in attesa di) nulla-osta civile** (cf. *Matrimonio canonico in Italia*, pp. 197-198 – **casi nn. 5/1 e 5/2**).
- Matrimonio tra **consanguinei**: prestare attenzione alla reale libertà di consenso presente nei nubendi e alla presenza e consapevolezza di eventuali rischi genetici per la prole (cf. *Matrimonio canonico in Italia*, pp. 213 – **caso n. 18**).
- Matrimoni tra **affini in linea retta** (cf. *Matrimonio canonico in Italia*, pp. 214 – **caso n. 19**), di **persone colpite da impedimento di pubblica onestà, parentela legale** (cf. *Matrimonio canonico in Italia*, pp. 215- 216 – **casi nn. 20 e 21**), **impedimento di età** (cf. *Matrimonio canonico in Italia*, pp. 218-219 – **casi nn. 23/1 e 23/2**), **impedimento di crimine** (cf. *Matrimonio canonico in Italia*, pp. 221 – **caso n. 25**) e **impedimento di rapimento** (cf. *Matrimonio canonico in Italia*, pp. 217 – **caso n. 22**).
- Matrimonio di **girovaghi** (cf. *Matrimonio canonico in Italia*, pp. 222 – **caso n. 27**).
- Per quanto riguarda la possibilità di **scaricare i modelli di domanda di licenza/dispensa matrimoniali e la modulistica CEI attualmente in uso in campo matrimoniale** sia altra documentazione per il Battesimo e la Confermazione, si veda la Sezione del Servizio per la Disciplina dei Sacramenti nello spazio “Uffici di Curia” della *homepage* del nostro sito ufficiale diocesano: www.chiesadimilano.it.